

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 13/01/2017

14 – 392 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	TAVELLA ECOLOGIA S.R.L.
Sede legale	Via Rivoli 9 –Beinasco
Sede operativa	Via I Maggio – Strada del Bottone snc – Orbassano (F.4, mappale 341)
P. IVA	07532890014
Posizione n.	<b>022216</b>

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l’Impresa Tavella Ecologia srl svolge presso la sede operativa sopra indicata, l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili ai punti 7.1 (macerie) del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;

è in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) adottata con D.D. n. 276-42432/2015 del 10/12/2015 dalla Città Metropolitana di Torino, e rilasciata dal SUAP del Comune di Orbassano (*di seguito Suap*), in data 17/12/2015;

in data 26/8/2016, il Suap del Comune di Orbassano in delega alla CCIAA di Torino inviava ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013 alla Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, *comunicazione di modifica non sostanziale, riguardante la dichiarazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.Lvo 152/06, per lo stabilimento sito in Strada del Bottone, nel Comune di Orbassano;*

la modifica richiesta consiste in:

- riduzione delle quantità movimentate (da 14.999 t/a a 7.000 t/a) e stoccate (da 3.900 t a 2.000 t) delle macerie destinate alla produzione di MPS;
- inserimento delle tipologie:

7.6 (fresato): per la sola attività di messa in riserva (R13 – movimentato: 3.999 t/a; stoccaggio: 1.000 t);

7.31bis (terre e rocce da scavo): per la sola attività di messa in riserva (R13 – movimentato: 4.000 t/a; stoccaggio: 1.200 t)

- riduzione dell'estensione dell'area di operatività, in quanto su parte della stessa è intenzione della Società avviare l'iter per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

in data 20/9/2016 (prot. 108421) veniva comunicato *l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'AUA*, contestualmente specificando che:

- per quel che riguarda la riduzione della superficie scolante, si prendeva atto della presentazione della modifica del piano di gestione delle acque meteoriche 1/R a Smat;
- era necessario fornire procedure gestionali per le terre e rocce da scavo.

Si riteneva inoltre opportuno informare la Società che *nella futura progettazione i due impianti adiacenti dovranno essere funzionalmente autonomi, vale a dire le due attività dovranno essere chiaramente identificate e distinte e dotate di autonomia gestionale dei rifiuti in ingresso, prevedendo l'utilizzo di attrezzature e impianti di frantumazione separati, dedicati a ciascuna attività*;

in data 20/10/2016 (prot. 122731 del 21/10/2016) perveniva comunicazione di ulteriore modifica relativamente ai quantitativi richiesti sia per la tipologia 7.6 (quantità movimentata: 999 t/a – in stoccaggio: 500 t) sia per la tipologia 7.31bis (quantità movimentata: 7.000 t/a – in stoccaggio: 2.100 t) nonché le integrazioni già chieste in merito alle terre e rocce da scavo;

in data 15/11/2016 perveniva da Smat l'approvazione della modifica del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche 1/R (Approvazione modifica – PPG\_1147.bis di prot. 92963) che sostituiva pertanto il precedente approvato il 28/10/2014, provvedimento prot. 76991;

le integrazioni pervenute non risultavano esaustive per cui con nota del 25/11/2016 di prot. n.138089 venivano richieste ulteriori precisazioni in merito alle procedure gestionali relative alle terre e rocce da scavo (tipologia 7.31bis);

in data 23/12/2016 pervenivano le integrazioni richieste che riportavano sia le procedure di verifica del rifiuto in ingresso (test di cessione e caratterizzazione per colonna A e B), sia le successive operazioni (R10 e R5).

**Considerato che:**

la modifica proposta è stata presentata e valutata come *non sostanziale*;

*l'art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013, Modifiche, dispone che .....il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;*

il termine dei 60 gg suddetti si considera formalizzato alla data del 16/1/2017;

l'Ente scrivente ha ritenuto di procedere comunque ad aggiornare l'atto, recependo le modifiche di cui all'istanza pervenuta al Suap del Comune di Orbassano in data 25/8/2016, nonché alla riformulazione della stessa in data 20/10/2016;

non sono pervenuti pareri ostativi in ordine alla modifica proposta.

**Rilevato che:**

il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

#### **DETERMINA**

1. di procedere ad aggiornare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 276-42432/2015 del 10/12/2015, rilasciata all’Impresa **TAVELLA ECOLOGIA SRL** per lo stabilimento sito in via I Maggio – Strada del Bottone snc ad Orbassano, secondo le modifiche formalizzate con l’istanza pervenuta in data 26/8/2016 e successivamente riformulata in data 20/10/2016:

per cui risulta:

- a) modificata la tabella di cui all’Allegato A alla D.D. n. 276-42432/2015 del 10/12/2015, nel

seguinte modo:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà movimentata (t/a)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 <sup>(1)</sup>	2.000	7.000
170302 200301	7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R13	500	999
170504	7.31bis Terre e rocce da scavo	R13 <sup>(2)</sup>	2.100	7.000

- (1) Tipologia 7.1 – Attività di recupero: produzione di MPS: p.to 7.1.4 - *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*
- (2) *Messa in riserva di terre e rocce aventi caratteristiche entro i limiti di colonna A e B di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica - Destinazione in uscita, successiva alla messa in riserva: formazione di rilevati e sottofondi R5 – operazioni di recupero ambientale R 10*

b. integrato l'allegato A Gestione Rifiuti, con le prescrizioni come riportato nel seguito:

- il successivo impiego, in impianti autorizzati, delle terre e rocce da scavo (tipologia 7.31bis) deve avvenire a condizione che (condizioni che vanno preventivamente verificate anche mediante mirate indagini analitiche):
  - *nel caso di operazioni di recupero ambientale, [R10]:*
    - siano compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare,
    - il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica condizione d'uso del sito;
    - il test di cessione rispetti i limiti fissati all'Allegato 3 del D.M. 5/02/98;
  - *nel caso di formazione di rilevati e sottofondi, [R5]:*
    - il test di cessione rispetti i limiti fissati all'Allegato 3 del D.M. 5/02/98:

- c. sostituita la planimetria dell'impianto di cui alla D.D. n. 276-42432/2015 del 10/12/2015, con quella costituente l'Allegato al presente atto.
2. Di stabilire che il titolo alla modifica in argomento si formalizzi alla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Orbassano, ovvero, qualora più favorevole, alla data di decorrenza dei 60 gg fissati dal D.P.R. 59/2013, ossia 16/01/2017.
  3. Di far salvo, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto prescritto con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 276-42432/2015 del 10/12/2015, comprensivo della durata della stessa, così come fissata dall'atto medesimo.

#### **DISPONE**

*che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP di Orbassano che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, **dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.***

#### **INFORMA CHE**


Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/01/2017

Il Dirigente di Servizio  
Dott. Edoardo Guerrini

SA/CB



**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

pec: [protocollo@cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cittametropolitana.torino.it)